



Ufficio legislativo

Question Time

On. Viscomi (PD)

Aula Camera

24 marzo 2021

Applicazione della misura decontribuzione Sud ai rapporti di lavoro in somministrazione.

Ringrazio l'Onorevole Viscomi per aver sollevato la tematica oggetto del presente atto parlamentare, che segnala criticità relative all'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 104 del 2020 (cd. Decontribuzione Sud).

Al riguardo, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che le criticità applicative, in ordine ai rapporti di lavoro in somministrazione, sono state oggetto di approfondimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a precisare all'Inps la rivalutazione del proprio orientamento in materia.

In considerazione della *ratio* dell'esonero, volto a favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate del Sud, nelle ipotesi del lavoro in somministrazione – proprio in ragione del carattere trilaterale del rapporto - è apparso preferibile aderire ad un'interpretazione più coerente con la *ratio* della norma, che s'incentri sul dato effettivo della "*sede di lavoro*" del rapporto, ossia sul luogo di svolgimento della prestazione,

piuttosto che sul dato formale della qualifica di "*datore di lavoro*" in capo all'Agenzia di somministrazione.

Pertanto, alla luce di tale parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ne deriva che, in tali casi, ai fini del riconoscimento del beneficio, assume rilevanza la collocazione territoriale della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore nelle aree svantaggiate e non la sede dell'Agenzia datrice di lavoro, e ciò in linea anche con quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e, del decreto legislativo n. 150 del 2015 in tema di principi generali per la fruizione degli incentivi.